

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2865

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dagli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1997

—————

Conversione in legge del decreto-legge 3 novembre 1997,
n. 380, recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da
parte di operatori nel settore delle armi chimiche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 18 novembre 1995, n. 496, venne autorizzata la ratifica della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche e furono dettate le opportune norme d'attuazione. Tra queste la fissazione di un termine scadente nei primi mesi del 1996 per la presentazione dei dati e informazioni richiesti agli operatori economici, in quanto si prevedeva allora che la Convenzione sarebbe entrata in vigore in detto anno e, quindi, le dichiarazioni dovessero riferirsi al precedente anno 1995.

Tale previsione, peraltro, venne smentita dai fatti, per cui il Governo nel settembre 1996 presentò in Parlamento un disegno di legge (atto Senato n. 1468) che, apportando alcune modifiche alle norme d'attuazione, spostava il termine per gli adempimenti a carico dei soggetti a ciò tenuti al 1997, facendo riferimento alla data di entrata in vigore, ancora non nota, della Convenzione. Peraltro nel corso dell'*iter* parlamentare, essendo nel frattempo stato raggiunto il *quorum* degli Stati ratificanti (65), dal quale momento decorrevano sei mesi di tempo per l'entrata in vigore della Convenzione (29 aprile 1997), il Governo presentò un emendamento che fissava il termine per la presentazione dei dati e informazioni da parte dei privati al 20 aprile 1997.

Purtroppo l'enorme carico di lavoro del Parlamento nell'ultimo scorcio del 1996 (sessione di bilancio) e nei primi mesi del 1997 (esame dei numerosi decreti-legge pendenti) ritardò l'*iter* del disegno di legge che è poi divenuto la legge 4 aprile 1997, n. 93, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 aprile successivo, cui fece seguito, in data 8 aprile 1997, la pubblicazione sulla stessa *Gazzetta Ufficiale* di una circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commer-

cio e dell'artigianato sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni.

Il risultato di tale grave ritardo è stato che molti operatori privati (soprattutto quelli non aderenti alle associazioni di categoria come la Federchimica) non sono venuti a conoscenza (o lo sono venuti tardivamente) degli obblighi loro imposti dalla legge e non hanno presentato le dichiarazioni entro il termine prescritto.

È altresì doveroso ricordare come sia stato riconosciuto dall'apposita organizzazione internazionale (OPAC), con sede a L'Aja, che l'Italia è stata uno degli Stati Parte che meglio e più puntualmente ha osservato gli impegni della Convenzione.

Tuttavia, alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare indispensabile e urgente prorogare il termine di presentazione delle prime dichiarazioni, consentendo agli operatori economici che non hanno potuto farlo di adempiere agli obblighi di legge, che, tra l'altro, sono sanzionati penalmente. A tale fine si ritiene congruo il termine del 15 dicembre 1997. E poichè il termine per la presentazione da parte degli operatori delle dichiarazioni previsionali per l'anno 1998 sulla produzione, consumo ecc. per i composti chimici della tabella 1 e scaduto il 30 agosto e per quelli delle tabelle 2 e 3 scade il 30 settembre prossimo venturo, si reputa opportuno allineare anche tali termini alla stessa data.

A tale fine è stato predisposto l'unito decreto-legge, in quanto unico strumento normativo che consenta di procrastinare, seppure di pochi giorni i termini, già spirati e in via di scadenza, stabiliti a carico di soggetti interessati dalla Convenzione in parola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 novembre 1997 , n. 380 , recante proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 3 novembre 1997, n. 380, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997

Proroga di termini relativi alle dichiarazioni da parte di operatori nel settore delle armi chimiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, con la quale è stata autorizzata la ratifica della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993 ed entrata in vigore il 29 aprile 1997;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini previsti dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali e per quelle previsionali relative all'anno 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni iniziali, previsto dall'articolo 6 della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 4 della legge 4 aprile 1997, n. 93, da parte dei soggetti indicati al comma 1 del citato articolo 6, che non vi abbiano ancora provveduto, è differito al 15 dicembre 1997.

2. È prorogato al 15 dicembre 1997, per i soggetti di cui al comma 1, il termine relativo alla presentazione dei dati e delle informazioni necessari per le dichiarazioni previsionali per l'anno 1998 per i composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, ratificata con legge 18 novembre 1995, n. 496.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI - DINI - FLICK - BERSANI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

